

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/2023

della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/1992 - Previsione anno 2023.

L'anno duemilaventitré addì tredici del mese di febbraio alle ore 11:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. (con la modalità della videoconferenza).

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR Luca Sindaco di Romeno-Presidente		
BATTISTI Marco Sindaco di Ronzone		
ZINI Luca Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/1992 - Previsione anno 2023

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

- l'art. 208 del C.d.S. (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i) come modificato alla Legge 29 luglio 2010 n.120 dispone al 4° comma che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell'art. 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia, nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- i Comuni, ai sensi del comma 5 dell'art. 208 C.d.S. determinano annualmente con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 e che resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

- il comma 5 bis del medesimo articolo del C.d.S. prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- l'art.142 del Codice della strada, comma 12-bis, che prevede che la quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, sia attribuita all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, mentre il restante 50% all'Ente a cui appartiene l'organo accertatore;

- ai sensi del comma 12 ter del citato art. 142 gli enti destinano i proventi alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relativi al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia."

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco."

Posto che:

- con deliberazione il consiglio comunale n. 52 dd. 29.11.2005, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata l'adesione del Comune di Cavareno al Progetto Sicurezza del Territorio - Ambito 7 Alta Val di Non con istituzione, tra i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico (12 sui 20 costituenti l'Ambito) del Corpo di Polizia Locale sovracomunale dell'Alta Val di Non da gestirsi in forma associata;

- successivamente alla convenzione di data 10 luglio 2006, sono stati sottoscritti l'atto aggiuntivo di data 08 luglio 2012, secondo atto aggiuntivo di data 31 dicembre 2012 n. 27, terzo atto aggiuntivo di data 29 novembre 2018- raccolta atti privati n. 22, quarto atto aggiuntivo di data 31 dicembre 2019 – raccolta atti privati n. 20, quinto atto aggiuntivo di data 12 febbraio 2021 – raccolta atti privati n. 2.

- con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 28.12.2021 è stato approvato il sesto atto aggiuntivo alla convenzione di data 10 luglio 2006 con validità fino al 31.12.2022. La suddetta deliberazione prevede tra l'altro, che in merito all'incasso delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada dal 1° gennaio 2022 saranno riscosse direttamente da Trentino Riscossioni che provvederà a restituire le somme direttamente ai Comuni amministrativi sul cui territorio è stata contestata la violazione.

Preso atto che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia deve destinare annualmente la quota dei proventi per le sanzioni per le infrazioni previste dal Codice della strada (art. 208 e art. 142 del D.Lgs. 285/1992) da devolvere per le finalità dallo stesso previste, secondo competenza territoriale.

Atteso che nel bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in fase di redazione, è prevista una entrata complessiva relativa ai proventi da sanzioni per violazioni a norme di circolazione stradale quantificate in € 3.500,00 rispettivamente ai cap. 650/1 e 650/2.

Considerato pertanto che:

- il 50% dei proventi presunti ex art. 142 del C.d.S. che deve essere versato alla Provincia Autonoma di Trento, quale ente proprietario della strada ammonta ad un importo presunto pari a € 1.000,00;
- il rimanente 50% dei proventi presunti ex art. 142 del C.d.S., di competenza dei Comuni, da destinare alle finalità di cui all'art. 142 comma 12-ter del codice della strada, risulta a presunti € 1.000,00;
- i proventi ex art. 208 del C.d.S. sono pari ad € 1.500,00.

Considerato che la destinazione dei proventi sopraccitati, per un totale di € 2.500,00 è stata ripartita e articolata in diversi capitoli di spesa, congrui con le finalità della legge richiamata come riportato nel prospetto di seguito riportato.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01/2022 di data 12.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 14 dd. 12.04.2022, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2022-2024 - Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 92 del 29.12.2022, avente ad oggetto "Proroga atto di indirizzo 2022 per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2023".

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 del 02.05.2022;

Vista la deliberazione n. 92 del 29.12.2022 avente ad oggetto: "Proroga atto di indirizzo 2022 per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2023".

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Visto lo statuto vigente.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di dare atto che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi dei precitati articoli, è prevista, a titolo di accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, la somma di € 3.500,00.
2. Di destinare per le motivazioni di cui in premessa l'importo di € 2.500,00 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, alle finalità di cui all'art. 142 c. 2-ter, per un importo di € 1.000,00, e per le finalità di cui all'art. 208, per un importo di € 1.500,00, secondo le percentuali e secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

Oggetto spesa	Riferimento in bilancio	Piano finanziario	Quota di legge sanzioni stradali %	Quota proventi da sanzione codice della strada	Previsioni 2023
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma, manutenzione segnaletica strade (art. 208 lettera a comma 4)	Capitolo 1038	1.03.02.09.008	25%	200,00	30.000,00

Potenziamento attività controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale (art. 208 lettera b comma 4)	Capitolo 560	1.04.01.02.003	25%	200,00	15.000,00
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma, manutenzione segnaletica strade (art. 208 lettera b comma 4)	Capitolo 1038	1.04.01.02.003	50% restante	350,00	30.000,00
Acquisto materiale per manutenzione strade (art. 208 comma 5)	Capitolo 1015	1.03.01.02.999	50%	750,00	15.000,00
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali (art. 142)	Capitolo 1038	1.03.02.09.008		1.000,00	30.000,00

3. Di dare atto che l'assunzione degli impegni di spesa deve avvenire con determinazione dei Responsabili dei Servizi competenti.

4. Di dare atto che l'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate.

5. Di dare atto che gli importi quantificati in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025, potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o di rendiconto al fine di garantire il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla norma.

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio.

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.